



## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA


L'Università Ca' Foscari di Venezia soggetto promotore, d'ora in poi denominata Università, con sede in Dorsoduro 3246 -30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dal Dott. Mario Magliari, dirigente, nato a Brindisi il 23/03/1952, domiciliato per la funzione presso l'Università, giusta delega conferita con decreto rettorale n. 263/int. del 30/03/2000

E

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominata ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 (00144), Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, d'ora in poi denominata ISPRA o "soggetto ospitante", agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Emi Morroni, Direttore del Dipartimento per le Attività Bibliotecarie, Documentali e per l'Informazione, nata a Roma il 02/07/1956, domiciliata per la funzione presso l'Istituto, giusta delega conferita con Disposizione n. 995/DG del 09/02/2012

### PREMESSO

1. che l'art. 28, comma 1, del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
2. che l'art.28, comma 2, del succitato D.L., ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;
3. che l'art.28, comma 4, del citato D.L. n.112/2008, ha disposto che la denominazione "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
4. che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 ha nominato il dott. Bernardo de Bernardinis Presidente dell'ISPRA;
5. che con decreto GAB/DEC/2010/152 del 18/10/2010, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA;
6. che con Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Stefano Laporta Direttore Generale dell'ISPRA;

  
Dot. Mario MAGLIARI  
Dirigente

7. che l'ISPRA, in forza delle suddette norme, continua a svolgere le funzioni di elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale che, ai sensi della Legge n.61/1994, erano attribuite all'APAT;
8. che agli artt.27 e 92 del DPR 11.7.1980 N.382 consentono all'Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", nonché "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
9. che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, ta cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento presso Enti pubblici o Imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20/01/1999 N.9;
10. che l'organico dell'ISPRA soddisfa i requisiti di cui all'art.1 D.M.142/98 ovvero a quanto previsto dall'art.41 comma 3 della Legge Regionale del Veneto 3/2009;
11. che in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la Legge Regionale del Veneto n. 3 del 13 marzo 2009 e la Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
12. che la Circolare N.24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina dettata dall'art.11 della Legge 148 del 14 settembre 2011;
13. che gli obiettivi fondamentali del periodo di tirocinio sono il completamento della formazione curriculare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso o del neo laureato da non più di 12 mesi, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie, e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso tirocinante;
14. che per tale ragione l'ISPRA è disponibile a stipulare con l'Università una Convenzione per tirocini di formazione e orientamento, per accogliere presso le sue strutture tirocinanti per un massimo di 20 unità.

Si conviene e si stipula quanto segue

  
Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

Art. 1  
(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.L. 13/8/2011 n. 138 l'ISPRA si dichiara disponibile ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le sue strutture, durante il periodo di validità della presente Convenzione: laureandi, laureati entro 12 mesi dal conseguimento della laurea, laureati che frequentano master universitari (di primo e secondo livello), dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione.

Tra i candidati l'ISPRA individuerà i tirocinanti, che siano in possesso di una preparazione inerente e coerente alle attività istituzionali svolte dall'Istituto, riservandosi di valutare preventivamente e singolarmente la possibilità di inserimento degli stessi nelle diverse Unità tecniche, anche sulla base dell'analisi del curriculum vitae di ogni candidato.

Il numero massimo dei soggetti accolti non dovrà in ogni caso essere superiore alle 20 unità, per l'intero periodo di validità della presente convenzione.

Art. 2  
(Obblighi del soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) ad accogliere, nel numero concordato con il soggetto proponente e nel rispetto dei limiti proposti dal D.M. 25 marzo 1998 n.142, art.1, comma 3, lettera c), presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università o laureati da non più di dodici mesi per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Progetto formativo di cui a successivo art.3;
- b) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio,
- d) in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) il soggetto ospitante è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la comunicazione dell'avvio del tirocinio al Centro dell'impiego competente entro le ore 24 del giorno antecedente, solo ed esclusivamente per i neolaureati,
- e) in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università, e a darne comunicazione all'Università stessa;
- f) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del DLgs 81/2008 al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata, al tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopra citata per il "lavoratore".

  
Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

Art.3  
(Obblighi dell'Università)

L'Università, quale soggetto promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Nell'avviare il tirocinante presso il soggetto ospitante, l'Università si impegna a darne comunicazione all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art.4  
(Modalità e contenuto dei tirocini)

I tirocini non comportano alcun onere per il soggetto ospitante e vengono svolti dai/dalle tirocinanti a titolo gratuito.

Il programma del periodo di tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante, d'ora in poi denominato tutor del soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Università, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento convalidato dal Responsabile del Servizio Educazione e Formazione Ambientale dell'ISPRA e contenente:


- il nominativo del/la tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità, la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio. Qualora sia previsto dal programma formativo, il tirocinante potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.

Le parti prendono atto che l'art.2 del DLgs n. 81 del 09/04/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine

  
Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Art.5  
(Obblighi del/della tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto/a a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del/la tirocinante, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto il tutor universitario e i competenti uffici dell'Università, comunicando la motivata volontà di interrompere il tirocinio.

Art. 6  
(Durata del tirocinio)

Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 6 mesi nel caso di neolaureati. Le parti convengono che la durata dei tirocini rivolti a studenti non può superare i 9 mesi estensibili a 18 esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità.

Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte del tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati il tirocinio può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dal tirocinante. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Art.7  
(Valutazione dell'attività svolta)

Terminato il periodo di tirocinio sarà cura del tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmetterà all'Università una attestazione di frequenza per consentire all'Università stessa di rilasciare l'attestato di tirocinio.

  
Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

Art. 8  
(Risultati dell'attività)

Le relazioni finali degli studi oggetto del tirocinio rimangono di proprietà esclusiva dei tirocinanti, fermo restando l'eventuale utilizzo da parte dell'ISPRA per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Art.9  
(Durata della convenzione)

La presente Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Art.10  
(Risoluzione e recesso della convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempimento della controparte.

Ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

La parte che intende risolvere la convenzione deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 11  
(Spese e oneri fiscali)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12  
(Trattamento dei dati personali)

Le parti sono soggette agli obblighi di legge previsti nel DLgs del 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

  
Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

Art. 13  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n.48, e l'Università Ca' Foscari di Venezia, in Dorsoduro 3246 -30123 Venezia.


Art. 14  
(Risoluzione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Roma, 21/02/2012

Per l'ISPRA *per delega*  
Dott.ssa Emi Morroni *per delega*,  
Direttore del Dipartimento per le  
Attività Bibliotecarie, Documentali e  
per l'Informazione

**DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE  
DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE**  
Il Direttore  
Dott.ssa Emi Morroni

.....  


Per l'Università Ca' Foscari di Venezia  
Il Dirigente  
Dr. Mario Magliari

Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

.....  
  


Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 2 (Obblighi del soggetto ospitante), 3 (Obblighi dell'Università), 5 (Obblighi del tirocinante), 10 (Risoluzione e recesso della convenzione), 12 (Trattamento dei dati personali), 14 (Risoluzione delle controversie) della presente convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per l'ISPRA *per delega*  
Dott.ssa Emi Morroni *per delega*,  
Direttore del Dipartimento per le  
Attività Bibliotecarie, Documentali e  
per l'Informazione

**DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE  
DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE**  
Il Direttore  
Dott.ssa Emi Morroni

.....  


Per l'Università Ca' Foscari di Venezia  
Il Dirigente  
Dr. Mario Magliari

Dott. Mario MAGLIARI  
Dirigente

.....  
  
